

Comune di Gargallo

PROVINCIA DI NO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8

OGGETTO:

**CONFERMA TARIFFE TARI 2019 E RELATIVE SCADENZE
2020**

L'anno duemilaventi addì ventisette del mese di maggio alle ore diciotto e minuti trenta in videoconferenza, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GUIDETTI LUIGI GIULIO - Sindaco	Sì
2. POLETTI MASSIMO - Consigliere	Sì
3. MARTINETTI GIULIO - Consigliere	Sì
4. FACCIO PIERPAOLO - Consigliere	Sì
5. MASSAIU GIUSEPPE - Consigliere	Sì
6. DE VITTORIO YURI - Consigliere	Sì
7. GUIDETTI CRISTINA SUSANNA - Consigliere	Sì
8. VELATI FRANCO - Consigliere	Sì
9. TASSONE DOMENICO - Consigliere	No
10. RISLERI CARLO - Consigliere	No
11. RUGA ALBERTO - Consigliere	No
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. CORRADO ZANETTA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GUIDETTI LUIGI GIULIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il so
pare

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

Si att

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 ha previsto il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000, che è stato poi ulteriormente prorogato al 30 aprile 2020 dal D.M. 28 febbraio 2020;

Il sott

Che c
per 11
1° cor

Garga

CONSIDERATO, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO l'art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*";

2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

□ Pe
26

□ Pe
n. 2

Gargal

CONSIDERATO che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l'ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di *Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021*;

CONSIDERATO che – per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

CONSIDERATO, in particolare, che, ai fini della predisposizione del PEF 2020, rimangono da chiarire molteplici profili, tra cui in particolare, a titolo esemplificativo:

- chi debba essere individuato come Gestore del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ai fini della predisposizione del PEF, tenendo conto della diversa situazione normativa vigente nelle singole Regioni;
- come debba essere predisposto il PEF, tenendo conto del fatto che le indicazioni fornite da ARERA si riferiscono alle imprese e alla contabilità privatistica, con evidenti problemi generali di applicazione ai sistemi contabili degli Enti Pubblici, sia in termini operativi che di equilibri di bilancio, in particolare in presenza di una gestione della TARI come tributo, anche se con caratteristiche di puntualità legate all'applicazione del D.M. 20 aprile 2017, e non invece come entrata corrispettiva di natura patrimoniale;
- come debba essere gestita la previsione di vincoli sulle entrate relative ai costi variabili (+/- 20%) delle annualità precedenti, da spostare nei costi fissi se superiori a tale livello di scostamento crea degli evidenti problemi di compatibilità con il D.P.R. 158/1999;
- come debba essere gestita la previsione che pone un limite massimo di entrate complessive (fisse + variabili) delle annualità precedenti, con parametri che trovano difficile attuazione da parte degli Enti Pubblici e con previsione di una verifica di congruità relativa ai costi standard, che appare a sua volta difficilmente applicabile;
- come debba essere applicata la previsione dell'art. 6, relativa ai «costi ammessi a riconoscimento tariffario», da individuare sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno a-2, in contrasto con il dettato dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, che si riferisce sempre ai costi relativi all'anno a-1, con conseguenze assolutamente prevedibili sugli equilibri di bilancio (maggiori costi effettivi nell'anno per cui viene predisposto il PEF, che non possono essere inseriti in tariffa nello stesso anno);
- come debbano essere contabilizzati nel PEF i costi di conferimento ad impianti dei rifiuti, per cui l'ARERA ha previsto la possibilità di utilizzare tariffe ufficiali, che vengono peraltro normalmente determinate solo in un momento successivo alla predisposizione del PEF;
- come debba essere gestita la problematica degli accantonamenti, in relazione ai quali ARERA ha fornito - al paragrafo 14.2 - espresse indicazioni su accantonamenti relativi al fondo di dubbia esigibilità, che quindi sembra possa essere coperto da quota di PEF;
- come gestire le procedure di approvazione del PEF, in relazione alle quali ARERA ha previsto la predisposizione in base al modello approvato, da trasmettere all'Ente locale, il quale (o l'eventuale soggetto terzo) ha trenta giorni per validarlo e poi trasmetterlo ad ARERA, che ha invece un tempo indefinito per approvarlo o respingerlo, non essendo chiaro quale sia il significato da attribuire alla possibilità, fino all'approvazione di ARERA, di usare i «prezzi massimi del servizio» determinati dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che, a fronte delle numerose criticità legate all'applicazione del metodo tariffario delineato dall'ARERA, le principali associazioni rappresentative dei Comuni hanno richiesto al Governo di disporre il rinvio al 2021 dell'applicazione di tale metodo tariffario, con un'istanza che ha portato a introdurre, nell'art. 57bis, comma 2 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, un nuovo comma 683bis della L. 147/2013, in base al quale *«in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati»*.

CONSIDERATO che, contestualmente a tale rinvio dei termini di approvazione delle tariffe e del Regolamento TARI 2020, Part. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, ha modificato il comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che *«nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a*

e 1b del medesimo allegato 1», stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili «per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205» e, quindi, anche nell'anno 2020;

CONSIDERATO che, a seguito dell'adozione di tali provvedimenti, la grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al Governo una riflessione riguardo alla possibilità per i Comuni di provvedere all'adozione di alcuni atti fondamentali per l'applicazione dei propri tributi nell'anno 2020, a fronte dell'impossibilità di rispettare le scadenze precedentemente fissate da parte dello stesso Legislatore;

CONSIDERATO che, a tal fine, il Governo ha emanato il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, avente ad oggetto «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (cd. «Decreto Cura - Italia»);

CONSIDERATO che l'art. 107, comma 2 D.L. 18/2020 ha in primo luogo previsto che, «per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26711 è differito al 31 maggio 2020» e lo stesso rinviato nuovamente al 31 luglio;

CONSIDERATO altresì che i successivi commi 4 e 5 dello stesso articolo stabiliscono che «il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020.

I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2020, il Consiglio Comunale – alla luce di tali nuove disposizioni, peraltro ancora in fase di conversione in legge, ed in attesa di verificare la possibilità di provvedere all'approvazione del PEF e delle conseguenti tariffe entro il 30 giugno 2020, in quanto a tutt'oggi non sono pervenuti dal Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese i dati aggiornati in base alla nuova normativa – allo stato attuale non può che confermare per l'anno in corso le tariffe della TARI 2019, in modo da permettere la riscossione degli acconti TARI 2020, considerato che di fatto tale decisione si allinea a quanto disposto dal sopra richiamato art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

EVIDENZIATO che, nel caso il Comune dovesse successivamente ritenere opportuno approvare per l'anno in corso delle tariffe TARI diverse da quelle del 2019, alla luce delle risultanze del PEF che dovrà necessariamente essere trasmesso dal Gestore in corso d'anno, alla fine dell'emergenza sanitaria - ed approvato dall'Ente entro il 31/12/2020 - il recupero delle maggiori somme dovute (o il rimborso delle maggiori somme versate) in relazione alla TARI 2020 potrà essere effettuato entro i tre anni successivi, a decorrere dal 2021, così come previsto dall'art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, attualmente in fase di conversione;

VISTA la deliberazione di C.C. del 10/12/2019 n. 40, con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2019;

VISTI il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con Deliberazione di C.C. del 29/03/2019 n. 6 e riservato il loro aggiornamento nei termini di legge;

VISTA, inoltre, la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 23/03/2020 avente ad oggetto: "Differimento di alcune scadenze di pagamento di tasse ed imposte a sostegno della cittadinanza della diffusione del virus Covid 19" che prevede il rinvio delle scadenze tari come qui indicato:

- acconto del 16/04: rinvio al 16/09/2020
- saldo del 16/10: rinvio al 18/01/2021 in quanto come da normativa la rata finale deve essere fissata in data successiva al 01/12 e non volendo tenere la scadenza del 16/12 in quanto è già la data di pagamento del saldo imu

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, reso dal responsabile del Servizio Finanziario;


CON VOTI unanimi espressi per appello nominale

DELIBERA

1. **Di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. **Di dare atto** che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2020, il Consiglio Comunale, allo stato attuale non può che confermare per l'anno in corso le tariffe della TARI 2019.
3. **Di confermare**, pertanto, con efficacia dal 1° gennaio 2020, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le tariffe della TARI, così come determinate con deliberazione di C.C. del 10/12/2019 n. 40.
4. **Di dare atto** che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006.
5. **Di confermare** le scadenze fissate con atto GC n. 22/2020 come qui indicato:
 - acconto del 16/04: rinvio al 16/09/2020
 - saldo del 16/10: rinvio al 18/01/2021 in quanto come da normativa la rata finale deve essere fissata in data successiva al 01/12 e non volendo tenere la scadenza del 16/12 in quanto è già la data di pagamento del saldo imu
6. **Di riservarsi**, nel caso il Comune dovesse successivamente ritenere opportuno approvare per l'anno in corso delle tariffe TARI diverse da quelle del 2019, alla luce delle risultanze del PEF che dovrà necessariamente essere trasmesso dal Gestore in corso d'anno, alla fine dell'emergenza sanitaria, e riapprovato secondo i parametri stabiliti da Atera entro il 31/12/2020 di effettuare il recupero delle maggiori somme dovute (o il rimborso delle maggiori somme versate) in relazione alla TARI 2020 entro i tre anni successivi, a decorrere dal 2021, così come previsto dall'art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, attualmente in fase di conversione.
7. **Di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
GUIDETTI LUIGI GIULIO



Il Segretario Comunale
Dott. CORRADO ZANETTA



Il sottoscritto Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 esprime parere favorevole alla proposta in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Servizio
LUIGI GIULIO GUIDETTI

Luigi Gi

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PATRIZIA LUONI

Patrizia Luoni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

16/3/2020

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione

CERTIFICA

Che copia conforme all'originale della presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 08/06/2020 come prescritto dall'art.123, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Gargallo, li

08/06/2020

L'addetto alla pubblicazione
GIORGIO FRANCESCHI

Giorgio Franceschi

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Gargallo, li _____

Il Segretario Comunale
Dott. CORRADO ZANETTA

Corrado Zanetta